ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Liceo Scientifico "G. Checchia Rispoli" - Liceo Classico "M. Tondi"
Viale 2 Giugno - 71016 SAN SEVERO (FG)
Tel. 0882/22.24.19 - Fax 0882/22.39.12 - Cod. Fisc. 93032480712 – Cod. Mecc. FGIS01800D
PEO: fgis01800d@istruzione.it - PEC: fgis01800d@pec.istruzione.it – SITO WEB: www.liceorispolitondi.gov.it

Prot n. 2480/II.5 **San Severo 17-05-2017**

Agli studenti
Ai loro genitori
LICEO Scientifico
LICEO Classico
Al sito web

CIRCOLARE N. 252

Oggetto: Criteri per l'ammissione alla classe successiva, agli Esami di Stato e per l'attribuzione del credito scolastico**.**

Si rende noto agli studenti ed ai loro genitori che il Collegio dei Docenti, in data 16-05-2017, ha deliberato i **criteri per l'ammissione alla classe successiva, agli esami di stato e per l'attribuzione del credito scolastico**, i quali, allegati alla presente circolare, vengono pubblicati sul sito web della scuola. Gli interessati sono invitati a prenderne visione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Renata Lamedica)

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA, AGLI ESAMI DI STATO E PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Delibera Collegio dei Docenti del 16 maggio 2017

Criteri per l'ammissione alla classe successiva

Possono essere ammessi alla classe successiva:

- ✓ per merito, gli alunni che hanno riportato un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina;
- ✓ con debito formativo, gli alunni che presentino una media generale dei voti pari a cinque (corrispondente ad un giudizio generale di mediocre) e con insufficienza non grave in una o più discipline, e che non sia comunque tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, tenendo conto della possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e disciplinari propri delle discipline interessate e della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell'anno successivo (sospensione del giudizio finale ai sensi dell'art. 6 n. 4 O.M. n. 92 del 05/11/2007 Prot. 11075).

Non possono essere ammessi alla classe successiva gli alunni:

- ✓ Con una media generale dei voti inferiore a cinque;
- ✓ Con tre gravi insufficienze (3 0 < 3).

Criteri per l'ammissione all'Esame di Stato

Si rinvia al DPR n.122 del 26/06/2009, art.6, comma 1: possono essere ammessi all'Esame di Stato gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Criteri di attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico è attribuito secondo precise modalità:
la media dei voti conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico consente il suo inserimento in una banda di oscillazione, secondo la tabella A del DM n.99 del 16 dicembre 2009;

Il singolo consiglio di classe, all'interno della banda di appartenenza dello studente in base alla media dei voti conseguita al termine dell'anno scolastico, deve tener conto di alcuni **indicatori** per attribuire il valore più alto consentito alla banda di oscillazione:

- partecipazione alle attività complementari ed integrative della scuola;
- assiduità nella frequenza scolastica;
- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- eventuali crediti formativi presentati e certificati, debitamente documentati, derivanti da esperienze acquisite al di fuori della scuola frequentata, ma coerenti con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola.

Il consiglio di classe, tenendo conto degli indicatori sopra elencati, al fine di garantire la trasparenza e l'omogeneità di comportamento negli scrutini finali, attribuisce il punteggio aggiuntivo all'interno della banda di appartenenza dello studente adottando i seguenti criteri:

Punteggio parziale

- **0.20** in caso di partecipazione attiva alle attività integrative e complementari promosse dall'istituto;
- **0.15** in caso di frequenza assidua attribuibile nel caso in cui non si superino 100 ore di assenza nell'anno scolastico;
- **0.15** nel caso in cui venga riconosciuto l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
- **0.20** nel caso in cui siano state prodotte una o più certificazioni valide ai fini dell'attribuzione del credito formativo.

Se il punteggio parziale è maggiore o uguale a 0.50, si attribuisce il punto aggiuntivo nell'ambito della banda di oscillazione.

In caso di ammissione a maggioranza alla classe successiva, allo studente verrà riconosciuto il punteggio più basso nella banda di oscillazione relativa alla sua media dei voti. In caso di elevazione di almeno quattro voti 5 a 6, allo studente verrà riconosciuto il punteggio più basso nella banda di oscillazione relativa alla sua media dei voti.

TABELLA A (DM n.99 del 16 dicembre 2009)

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007)

CREDITO SCOLASTICO
Candidati interni

Media dei voti	Credito scolastico (Punti)		
	I anno	II anno	III anno
M = 6	3-4	3-4	4-5
6 < M ≤ 7	4-5	4-5	5-6
7 < M ≤ 8	5-6	5-6	6-7
8 < M ≤ 9	6-7	6-7	7-8
9 < M ≤ 10	7-8	7-8	8-9

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5)